

**Decreto federale
concernente un limite d'aggravio di pegni
su fondi non agricoli**

Modificazione del 13 dicembre 1991

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera
decreta:*

I

Il decreto federale del 6 ottobre 1989¹⁾ concernente un limite d'aggravio di pegni su fondi non agricoli è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ Il limite d'aggravio è applicabile durante tre anni dall'ultimo acquisto in proprietà.

II

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Esso entra in vigore il giorno dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 1991 Consiglio degli Stati, 13 dicembre 1991

Il presidente: Nebiker

Il presidente: Meier Josi

Il segretario: Anliker

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 24 dicembre 1991²⁾

Termine di referendum: 23 marzo 1992

4674

¹⁾ RS 211.437.3

²⁾ FF 1991 IV 958

Decreto federale concernente un limite d'aggravio di pegni su fondi non agricoli Modificazione del 13 dicembre 1991

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1991
Année	
Anno	
Band	4
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.12.1991
Date	
Data	
Seite	958-958
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 912

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.